

REPUBBLICA ITALIANA

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

L'anno duemilaventicinque, il giorno 06/02/2025 alle ore 18,30 in via Einaudi 6/A sono presenti:

- SAMUELE BERTINI, nato a Fano (PU) il 24/09/1971 e residente a Fano (PU) in Via Monte Nerone 19/I, C.F.: BRTSML71P24D488T;
- UMBERTO GENNARI, nato a Fano (PU) il 30/11/1971 e residente a Fano (PU) in Via XVII Strada 30/C, C.F.: GNNMRT71S30D488E;
- GIULIANA GIORGI, nata a Perugia (PG) il 30/04/1964 e residente a Fano (PU) in Via Spontini 8, C.F.: GRGGLN64D70G478P;
- LAURA STAFFOLANI, nata a Jesi (AN) il 03/04/1975 e residente a Fano (PU) in Via XVII Strada 30/C, C.F.: STFLRA75D43E388L;
- GIUSEPPE RONDINA, nato a 11/09/1970 a Fano (PU) e residente a Fano (PU) in Via Righi 5, C.F.: RNDGPP70P11D488I.

Detti comparenti stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1

E' costituita fra gli intervenuti, ai sensi della Legge 383/2000, una associazione di promozione sociale denominata "Associazione Culturale Artemista";

ART. 2

L'Associazione ha sede in Fano (PU) Via Einaudi 6/A

ART.3

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 4

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha come scopo principale quello della solidarietà sociale e di promozione culturale. Lo scopo è meglio giustificato all'articolo 4) dello statuto allegato.

Art. 5

La vita dell'Associazione è retta, oltre che dalle norme portate da questo atto costitutivo, dallo statuto sociale, che, debitamente firmato dagli intervenuti, si allega presente atto sotto lettera A) per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 6

Gli intervenuti determinano che inizialmente la quota associativa sia stabilita per il primo esercizio in Euro 200,00 per ogni socio. Detta quota in seguito verrà stabilita a termini di statuto.

Art. 7

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da due a nove membri. Al Consiglio Direttivo spettando i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Anche in deroga alle disposizioni dello Statuto gli intervenuti determinano seduta stante nel numero di 5 membri de Consiglio Direttivo e chiamano a comporre il Consiglio stesso, per il primo triennio i Sig.ri Samuele Bertini, Umberto Gennari, Giuliana Giorgi, Laura Staffolani, Giuseppe Rondina

Gli intervenuti concordemente eleggono a Presidente del Consiglio Direttivo il Sig. Umberto Gennari, che avrà la rappresentanza dell'Associazione e sarà abilitato ad espletare tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e per la richiesta del codice fiscale. Si elegge inoltre il sig. Samuele Bertini come segretario.

Art. 8

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno e per questo primo anno al 31.12.2025.

Ai sensi dell'art.8 della legge 266/91 e della circolare dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa, n.38 dello 01/08/2011, il presente atto costitutivo e l'annesso statuto sono esenti dall'imposta di bollo.

L'imposta di registro IN MISURA FISSA.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

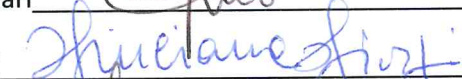
Samuele Bertini



Umberto Gennari



Giuliana Giorgi



Laura Staffolani



Giuseppe Rondina



Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Fano
Atto registrato 25 FEB 2025
serie 3 Visto Vers. per € 2000

IL FUNZIONARIO
Silvana Galasso

STATUTO

ARTICOLO 1

Costituzione e sede

È costituito l'ente del Terzo Settore in forma di Associazione di promozione sociale denominata "Associazione culturale Artemista", di seguito indicato con il termine l'Associazione.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti di condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

L'Associazione è senza fini di lucro ed è un ente del Terzo Settore (ETS), da iscrivere al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) (art.45 del D.L. 117/2017).

Nel momento in cui l'Associazione si iscriverà al Runts, la sua denominazione diventerà automaticamente Associazione culturale Artemista APS.

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente.

ARTICOLO 2

Sede

L'Associazione ha sede in Fano (PU), Via Einaudi 6/A e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre

città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede legale potrà essere trasferita con semplice delibera dell'assemblea ordinaria dei soci.

ARTICOLO 3

Durata dell'associazione

L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2100. La durata può essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

ARTICOLO 4

Finalità

L'associazione non ha fini di lucro, neanche indiretto e persegue finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, di promozione culturale e di ricerca etica. L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini, e gratuità delle cariche sociali. L'Associazione ha per scopo l'elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative culturali e socio educative. L'Associazione non ha fini di lucro, non intende avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ed intende essere retta e regolata, oltre che dal Codice Civile, dalle norme contenute nel D. Lgs. 117/2017, in quanto applicabili. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa, e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.



ARTICOLO 5

Attività di interesse generale

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente le seguenti attività di interesse generale:

- a) l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i), comma 1, art. 5, D. Lgs. 117/2017);
- b) l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d), comma 1, art. 5, D. Lgs. 117/2017);
- c) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata. Per la realizzazione delle attività appena elencate l'Associazione si propone di:

- 1. favorire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
- 2. avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio, in particolare nell'ambito della lettura e della promozione del libro, al fine di combattere le disuguaglianze educative e i divari culturali;
- 3. porsi come cantiere d'azione e di ricerca per la promozione culturale;
- 4. promuovere e organizzare sul territorio nazionale eventi culturali in grado di accrescere le competenze di ciascuno, in particolare dei giovani;
- 5. ampliare la conoscenza della cultura letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- 6. allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo culturale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura come valore sociale e bene essenziale per la convivenza civile;
- 7. proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile.

Le attività di interesse generale appena elencate, verranno svolte anche in convenzione o tramite accreditamento con le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165, e attraverso la partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di soci e terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione, quando sarà necessario, potrà assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di lavoratori autonomi o di altra natura, anche tra i propri associati, fatto salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 117/2017, e comunque il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati o al cinque per cento del numero degli associati.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. In via del tutto marginale, le attività descritte nel presente articolo, potranno essere svolte con finalità commerciali. Al verificarsi di detta eventualità, l'Associazione dovrà adottare un sistema contabile che consenta di distinguere le attività non commerciali da quelle commerciali.

L'Associazione intende conformarsi alle norme in materia fiscale previste negli articoli 79 e seguenti, dal D. Lgs. 117/2017, quando esse saranno operative, al fine di far ricadere la sua principale attività, e quante più possibili altre attività marginali, tra quelle di natura non commerciale.

In via marginale l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle appena elencate, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dalle autorità competenti (ex art. 6 D. Lgs. 117/2017).

ARTICOLO 6

Iscrizione al RUNTS



L'Associazione presenterà domanda di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, non appena esso sarà istituito ed operativo.

A iscrizione avvenuta, l'Associazione dovrà preoccupandosi di iscrivere:

1. le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione;
2. tutti i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione, le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento;
3. i rendiconti e i bilanci, i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente (depositare entro il 30 giugno di ogni anno). Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai punti 1 e 2, incluso l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica.

ARTICOLO 7

Soci

L'Associazione è composta da un numero di soci non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito, esso deve essere integrato entro un anno.

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche, che altre associazioni Enti del Terzo Settore (ETS), mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il numero degli associati ETS non associazioni di promozione sociale (APS), in ogni caso, non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle APS.

I soci possono essere :

- Soci Fondatori: sono soci Fondatori le persone fisiche e gli ETS e APS, che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione del consiglio direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.
- Soci Ordinari: sono soci ordinari le persone fisiche, gli ETS e le APS che aderiscono all'Associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.
- Soci Onorari: sono soci onorari le persone fisiche e gli ETS e APS che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
- Soci Sostenitori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

ARTICOLO 8

Ammissioni, diritti e doveri

La domanda di ammissione a socio dell'Associazione deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo, e deve contenere:

- l'indicazione dei dati anagrafici nonché dei recapiti telefonici e di posta elettronica;
- l'indicazione della categoria di socio nella quale si vuole essere iscritto;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura, non oltre sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Potranno esprimere il voto in assemblea, solo i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

Ciascun socio ha diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali.

L'adesione all'Associazione comporta il versamento della quota annuale stabilita dall'Assemblea.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati, non hanno carattere patrimoniale e non determinano diversi diritti di partecipazione sociale.

Gli associati hanno diritto di:

- a. partecipare a tutte le manifestazioni dell'Associazione, con l'osservanza dei relativi regolamenti;
- b. esprimere il proprio voto in assemblea;
- c. essere eletti alle cariche sociali;
- d. presentare al Consiglio Direttivo reclami motivati e sottoscritti nel caso si ritengano lesi nei propri diritti o qualora si ravvedano comportamenti non conformi alla finalità statutaria dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle

Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Gli associati hanno il dovere di:

- a. versare annualmente le quote associative di iscrizione;
- b. osservare le disposizioni del presente Statuto e le delibere degli organi dell'Associazione, nonché degli eventuali regolamenti interni approvati;
- c. non danneggiare moralmente né materialmente l'Associazione;
- d. comunicare all'Associazione qualsiasi mutamento di residenza e/o recapito da utilizzarsi per le comunicazioni sociali.

ARTICOLO 9

Recesso, decadenza ed espulsione

La qualità di socio si perde per:

- a) Decesso;
- b) Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- c) Recesso: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- d) Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Contro la decisione del consiglio direttivo che determina la decadenza di cui alla lettera b) o l'espulsione di cui alla lettera d), il socio può appellarsi, entro 60 giorni dalla notifica della decisione, al comitato dei probiviri e qualora non istituito all'assemblea dei soci.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

ARTICOLO 10

Volontari



L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

I volontari sono persone fisiche che pur non aderendo all'Associazione nella qualità di soci ne condividono e rispettano le finalità statutarie, operano per attuarle, prestano la loro opera volontariamente.

Il numero dei volontari è illimitato.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Chiunque voglia diventare volontario deve presentare una domanda al Consiglio Direttivo.

I soci fondatori ed i soci ordinari dell'Associazione possono svolgere attività di volontariato.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario spetta solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.

I volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, devono essere iscritti in un apposito registro istituito dall'Associazione e aggiornato dal Consiglio Direttivo.

I volontari dovranno essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

RISORSE ECONOMICHE

ARTICOLO 11

Quota Associativa

La quota associativa è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo fissa anche i termini entro i quali va versata nelle casse sociali.

Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.

Il Consiglio Direttivo può prevedere quote associative diverse a seconda della categoria dei soci.

I Soci non in regola con il pagamento delle quote annuali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, né prendere parte alle attività dell'Associazione fino a quando non avranno regolarizzato la loro posizione.

ARTICOLO 12

Patrimonio

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione, saranno costituite:

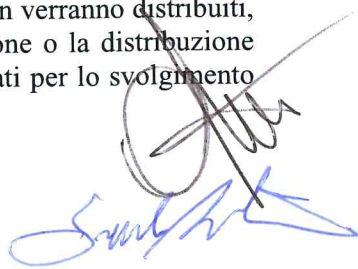
- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. da beni mobili ed immobili che divengono di proprietà e siano destinati ai fini statutari;
2. da erogazioni, donazioni e lasciti;
3. da rendite rateizzate sui fondi patrimoniali;
4. da fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.



Qualora l'Associazione al momento dell'iscrizione al RUNTS, volesse acquisire la personalità giuridica, potrà farlo seguendo la procedura prevista all'art. 22 del D.Lgs 117/2017, destinando un patrimonio minimo non inferiore a 15.000 Euro.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 13

Organi dell'associazione

Sono Organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo;
- e) il Revisore dei conti;
- f) i Proibiviri.

Tutte le cariche sociali ricoperte all'interno dell'Associazione sono svolte a titolo gratuito, fatto salvo l'eventuale corresponsione, ove esista la disponibilità, di una somma a titolo di rimborso spese sostenute nella misura che sarà preventivamente stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14

Assemblea dei Soci

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue delibere prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare, l'assemblea ha il compito di:

1. approvare l'importo della quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo;
2. approvare gli orientamenti generali e le direttive generali dell'Associazione;
3. approvare il bilancio consuntivo e le relative relazioni che lo accompagnano e quello preventivo dell'anno successivo;
4. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
5. nominare i membri dell'Organo di controllo e il Revisore dei Conti;
6. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
7. deliberare sull'esclusione degli associati con voto favorevole della maggioranza di almeno i 2/3 dei soci membri;
8. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
9. deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
10. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

ARTICOLO 15

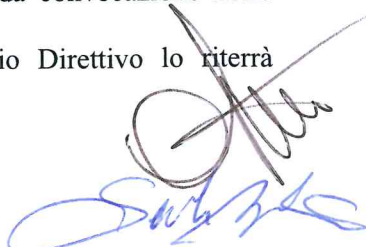
Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione, o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

Le Assemblee potranno avvenire anche in videoconferenza, quando il Consiglio Direttivo lo riterrà necessario, purché il mezzo utilizzato garantisca l'identificazione dei partecipanti.



ARTICOLO 16

Partecipazione all'Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

ARTICOLO 17

Regole di funzionamento dell'Assemblea

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, e la devoluzione del suo patrimonio, l'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di associati che rappresentano almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto.

Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare sugli argomenti ad essa attribuiti dal Codice Civile e dal Codice del Terzo Settore.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

ARTICOLO 18

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a due, e non superiore a nove.

L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario.

Spettano al Consiglio Direttivo i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sono riservati, dalla Legge e dal presente Statuto, all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo:

- delibera l'ammissione dei nuovi associati;
- elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere definendone i poteri;
- predispose il bilancio consuntivo, la relazione di missione e il bilancio preventivo da presentare annualmente all'assemblea dei soci;
- stabilisce i criteri per gli incarichi e le elaborazioni;
- fissa il numero, i compiti e i rimborsi dei collaboratori amministrativi;
- delibera la misura della quota associativa annuale da proporre all'assemblea;
- delibera la misura annuale e i criteri per la corresponsione dei rimborsi spese sostenute da chi ricopre cariche sociali;
- compila il regolamento dell'Associazione da sottoporre all'assemblea;
- delibera sull'esclusione e sulla decadenza degli associati;
- delibera su qualsiasi altra materia ad esso attribuita per legge dal Codice Civile o dal Codice del Terzo Settore.



Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

ARTICOLO 19

Durata del Consiglio Direttivo

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

ARTICOLO 20

Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 21

Regole di funzionamento del consiglio Direttivo

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

ARTICOLO 22

Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

ARTICOLO 23



Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

Il Presidente ha il potere di impegnare l'Associazione a favore di terzi e quindi di sottoscrivere contratti, convenzioni ed accordi, aventi come oggetto attività coerenti con fini istituzionali. Ha inoltre potere di dare l'adesione ad altri organismi, di stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

In particolare, compete al Presidente:

predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;

vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;

determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

Il Presidente ha l'onere di compiere tutti gli atti necessari a comunicare e tenere aggiornate le informazioni e dati che devono essere pubblicati nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), così come previsto dall'art. 48 del D. Lgs. 117/2017 (art. 6 dello Statuto).

Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

ARTICOLO 24

Organo di Controllo

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00;
- 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 D. Lgs. 117/2017.

In caso di Organo collegiale, esso sarà composto da tre membri effettivi di cui uno con la funzione di presidente, e due supplenti.

L'Organo di controllo assumerà le sue decisioni collegiali a maggioranza, e i verbali delle riunioni saranno riportate su apposito libro.

L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.



L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere all'organo amministrativo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo, al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 25 del presente statuto (ovvero art. 31 del D.Lgs. 117/2017), può esercitare la revisione legale dei conti, tranne nel caso in cui siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 117/2017. In tal caso l'Organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 25

Revisore legale dei conti

L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00;
- 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nel caso di nomina di un Organo collegiale esso viene denominato Collegio dei Revisori dei Conti ed è formato da tre membri effettivi, di cui uno con le funzioni di Presidente.

Al Collegio dei Revisori o al Revisore Unico sono attribuiti i seguenti compiti:

1. accertare la regolare tenuta della contabilità sociale;
2. redigere la relazione ai bilanci annuali;
3. accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei titoli di proprietà sociale;
4. procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

ARTICOLO 26

Nomina, regole di funzionamento e durata

I membri dell'Organo di controllo e il Revisore Legale dei Conti, durano in carica tre anni, salvo revoca e dimissioni, e possono essere riconfermati per un numero illimitato di mandati.

I membri dell'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti, possono essere anche non soci dell'Associazione.

L'Organo di controllo e il Revisore Legale dei Conti, restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo riferito al secondo esercizio successivo a quello in cui si sono insediati, e comunque fino a quando non si sarà insediato rispettivamente un nuovo Organo di controllo o un nuovo Revisore.

È riconosciuta al Presidente dell'Organo di Controllo, la facoltà di dichiarare la decadenza dell'organo che presiede al verificarsi di una decadenza e/o revoca anticipata del Consiglio Direttivo.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un membro dell'Organo di controllo e di un revisore, gli altri provvedono a sostituirlo. I membri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei membri dell'Organo di controllo e i Revisori effettivi necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

L'Assemblea può deliberare di nominare un Organo di Controllo o un Revisore dei Conti, anche quando la legge non lo imponga; in questo caso, per il loro funzionamento si dovranno applicare, ove compatibili e opportune, le regole e i principi enunciati e richiamati nel presente statuto.

ARTICOLO 27



Probiviri

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ARTICOLO 28

Esercizio Sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

ARTICOLO 29

Bilancio sociale

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3 del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato.

Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e la modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile dell'anno successivo.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3 del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

ARTICOLO 30

Libri sociali obbligatori

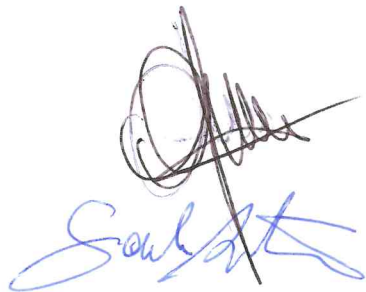
Oltre alle scritture previste negli articoli 13, 14 e 17 comma 1, del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve tenere:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
4. il libro dell'organo di controllo;
5. registro dei volontari qualora ne ricorra l'obbligo.

I libri di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 sono tenuti a cura della Presidenza. Il libro di cui al numero 4 è tenuto a cura dell'Organo di controllo.

Tutti gli associati possono presentare istanza scritta alla Presidenza, per chiedere di esaminare i libri sociali. La Presidenza deve mettere a disposizione dell'associato istante, entro trenta giorni, i libri sociali chiesti in consultazione. In caso di diniego alla consultazione dei libri, l'associato può presentare istanza scritta al Consiglio Direttivo, che dovrà pronunciarsi in tempi brevi.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE



ARTICOLO 31

Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto di voto. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico del terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

NORME DI RIFERIMENTO ARTICOLO 32

Norme di riferimento e transitorie

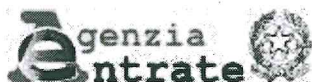
Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le norme e le disposizioni del Codice civile e delle leggi vigenti ed in particolare il D.Lgs. 117/2017, ivi comprese quelle regionali.

Le norme e le clausole introdotte nel presente statuto che fanno riferimento al D.Lgs. 117/2017, saranno operative man mano che i vari presupposti, organismi e disposizioni attuative, saranno state realizzate dagli enti e autorità competenti.

_____, li _____

Il presidente





DIREZIONE PROVINCIALE DI: PESARO E URBINO

UFFICIO TERRITORIALE DI: FANO

Registrazione di Atto Privato

Il 25/02/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TQH, serie 3, numero 149

data di stipula: 06/02/2025

ident.vo telematico: TQH25L000149000SJ per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 02847840416

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

02847840416				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24